

CRISI D'IMPRESA

L'irrevocabilità dei pagamenti effettuati “nei termini d'uso”

di Luigi Ferrajoli



Argomento di peculiare interesse riguarda, in materia fallimentare, l'**esenzione dall'azione revocatoria**, fattispecie disciplinata dall'[articolo 67, comma 3, L.F.](#)

Preliminarmente, si osserva che la *ratio* dell'**azione revocatoria**, come regola, è quella di preservare la *par condicio creditorum*, onde le operazioni poste in essere nel cd. “periodo sospetto” dalla società sottoposta a procedura concorsuale debbano **incorrere nella sanzione dell'inefficacia**.

Sul punto, merita un dettagliato approfondimento la fattispecie, disciplinata **dall'articolo 67, comma 3, lett. a), L.F.**, la quale prevede che: “*non sono soggetti all'azione revocatoria: (...) a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa **nei termini d'uso***”.

La questione è stata molto discussa e la giurisprudenza, nel corso del tempo, ha cercato di fare chiarezza in proposito.

In primo luogo, la Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 25162/2016**, nell'interpretare tale disposizione, ha ritenuto che occorresse aver riguardo al “**rapporto diretto tra le parti, dando rilievo al mutamento dei termini, da intendersi non solo come tempi, ma anche come le complessive modalità di pagamento**” e “*non già alla prassi del settore economico di riferimento*”.

Tale principio è stato nel tempo confermato da successive sentenze della stessa Corte di Cassazione, che hanno avuto modo di precisare quanto segue:

a) occorre individuare fra le parti la “**consuetudine di estinguere i debiti attraverso**” date modalità (**Cassazione, n. 5587/2018**);

b) “*se il ritardo rispetto alla scadenza **pattizamente convenuta** sia divenuto una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte, a parte l'intimazione di solleciti, tale*

prassi deve ritenersi prevalentemente rispetto al regolamento negoziale” (Cassazione, n. 7580/2019);

c) la norma richiede *“la dimostrazione non tanto dell’assenza di precedenti inadempimenti, ma della consistenza della quotidianità sotto il profilo delle **modalità di adempimento** invalse fra le parti, al fine di consentire al giudice di apprezzare se le parti, nel caso di specie, si fossero scostate dai termini consueti fino ad allora seguiti”* (Cassazione, n. 9851/2019).

Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27939/2020, ha ritenuto di **confermare tale orientamento e di puntualizzare ulteriori aspetti della fattispecie de qua**.

Innanzitutto, è bene premettere che **le modalità di deroga alle pattuizioni convenute tra le parti possono articolarsi in vari modi**.

Per tale ragione, la sentenza citata ha statuito che *“l’interpretazione della L. F., articolo 67, comma 3, lett. a), deve muovere dalla considerazione secondo cui **la fattispecie ha riguardo ad una modalità di esecuzione** del rapporto tra le parti, che – pur divergendo dalle clausole negoziali – sia ricompresa **“nei termini d’uso”**. (...) In particolare, la previsione della lettera a) del comma 3 si pone in diretta correlazione con quella del numero 2 del comma 1 dell’articolo 67 l. fall.”*, che prevede la **revocabilità degli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con mezzi normali di pagamento** compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Ne consegue, pertanto, che il pagamento **resta fermo ed efficace tutte le volte** che fra le parti si sia instaurata **una prassi anteriore** – adeguatamente consolidata e stabile – **volta a derogare** a quella clausola contrattuale e ad introdurre **così le modalità di adempimento** con termini diversi e più lunghi, come nuova regola *inter partes*.

Il Giudice di legittimità, con la [sentenza n. 608 dell’11.01.2022](#), si è conformato all’orientamento sopra esposto, affermando il seguente principio di diritto: *“l’interpretazione della L. Fall., articolo 67, comma 3, lett. a), è nel senso che **non sono revocabili** quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente previsti, siano stati, anche per comportamenti di fatto, **eseguiti ed accettati in termini diversi**, nell’ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli in discorso, i quali, pertanto, non possono più ritenersi pagamenti eseguiti **“in ritardo”, ossia inesatti adempimenti**, ma divengono esatti adempimenti; l’onere della prova di tale situazione è, ai sensi dell’articolo 2697 cod. civ., in capo all’accipiens”*.

Ne consegue, pertanto, l’**irrevocabilità** di tali pagamenti.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha ulteriormente sottolineato come, sulla base **del principio precedentemente esposto**, non è sufficiente fare riferimento alla disciplina negoziale originaria, nella valutazione di un rapporto, **ma occorre accertare, concretamente**, se tra il soggetto pagante e il destinatario del versamento si sia instaurata una prassi in via di fatto, modificativa degli accordi a suo tempo conclusi.